Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Roma

COMMISSIONE COOPERATIVE

Il patrimonio netto e gli strumenti finanziari

Martino Cito
Componente della Commissione Cooperative

ART. 2424 – CONTENUTO DELLO STATO PATRIMONIALE

Stabilisce che le voci del patrimonio netto vengano indicate nel passivo dello stato patrimoniale secondo il seguente schema:

A) Patrimonio netto:

I — *Capitale.*
II — *Riserva da soprapprezzo delle azioni.*
III — *Riserve di rivalutazione.*
IV — *Riserva legale.*
V — *Riserve statutarie.*
VI — *Riserva per azioni proprie in portafoglio.*
VII — *Altre riserve, distintamente indicate.*
VIII — *Utili (perdite) portati a nuovo.*
IX — *Utile (perdita) dell'esercizio.*

- Art. 2427 C.C. Informazioni in nota integrativa

CAPITALE SOCIALE

Il nostro ordinamento assegna al capitale più di una funzione:

a) in primo luogo, il capitale sociale ha un rilievo organizzativo. Ad esso si commisurano diritti ed obblighi patrimoniali come pure diritti amministrativi;

b) in secondo luogo, il capitale assolve al compito di apprestare un parametro per la valutazione della situazione patrimoniale ed economica dell'impresa;

c) in terzo luogo, il capitale sociale assolve ad una funzione di garanzia per i terzi.

NATURA DEL CAPITALE SOCIALE DELLA COOPERATIVA

- Lo scopo della Cooperativa consiste nel procurare ai soci un vantaggio patrimoniale.
- Il Capitale Sociale è il valore monetario dei conferimenti che i soci si sono impegnati a fare (capitale sottoscritto) o hanno eseguito (capitale versato).
- Il capitale nella cooperativa svolge, sia pure in misura ridotta, nei confronti delle società di capitali, la stessa funzione di produzione, di organizzazione (diritti di amministrazione, parametro per stabilire il conseguimento di un utile o di una perdita), di garanzia nei confronti dei creditori sociali e di continuazione dell'attività sociale.

IL CAPITALE SOCIALE DELLA COOPERATIVA

La partecipazione sociale può essere rappresentata:

- AZIONI: se la cooperativa applica la disciplina delle S.p.A.
- QUOTE: se la cooperativa applica la disciplina delle S.r.l.

NELLE COOP → NUMERO MINIMO DI SOCI

Art. 2522 C.C.: se si adottano le norme sulle S.r.l. sono necessari 3 soci persone fisiche, in tutti gli altri casi il numero minimo dei soci è 9.

VARIABILITA' DEL CAPITALE SOCIALE

NELLE COOP → PRINCIPIO DELLA PORTA APERTA

Art. 2524, comma 1, C.C.: «il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito», tale aspetto conferma la variabilità dello stesso, da sempre presente nella legislazione del nostro Paese in materia di cooperative. Tale disposizione non richiede che l'atto costitutivo fissi l'entità del capitale, per il quale nemmeno è stabilito un ammontare minimo legale.

Il «principio della porta aperta» per agevolare il perseguimento dello scopo mutualistico, prevede la possibilità in ogni momento di ammettere nuovi soci, il recesso o l'esclusione degli stessi, con conseguente liquidazione della partecipazione.

VALORE DELLE AZIONI/QUOTE

Limiti: Art. 2525 c.c. (Quote e azioni sociali)

- ✓ Valore Nominale unitario:
  minimo € 25 (azione o quota)
  massimo € 500 (azione o quota)

- ✓ Valore delle quote o azioni possedute da ciascun socio persona fisica:
  massimo € 100.000

Tale valore può esser rivalutato, sulla base degli indici ISTAT, previste dall'art. 21, comma 6, dalla legge n. 59/1992

ECCEZIONE: *nelle società cooperative con più di 500 soci, tale limite può essere elevato fino al 2% del capitale sociale (previsto dall'atto costitutivo).*

DEROGHE AL VALORE DELLE AZIONI/QUOTE

I limiti indicati non operano nei confronti dei conferimenti in natura, delle operazioni di aumento gratuito di capitale, dovute a imputazione di riserve o di ristorni (ex art. 2545-*quinquies* e *sexies*), oltre che nei confronti delle persone giuridiche e dei soci finanziatori.

CATEGORIE DI SOCI NELLE COOPERATIVE

- SOCI ORDINARI (COOPERATORI)
- SOCI FINANZIATORI

SOCI SOVVENTORI (ART. 4 della L. n. 59/1992)

SOCI TITOLARI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA (Art. 5 della L. n. 59/1992)

SOCI SOTTOSCRITTORI DI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI (art. 2526 C.C.)

SOCI ORDINARI

- **Art. 2538 C.C.** - Principio di una testa un voto per i soci (persone fisiche) iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni (per le persone giuridiche max 5 voti)
- **Art. 2545 quinquies C.C.** - Partecipazione agli utili: l'atto costitutivo indica le modalità e le percentuali massime di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori – i dividendi ai soci cooperatori non possono comunque superare il tasso dei Buoni Postali Fruttiferi aumentato del 2,5 %
- I soci sono **obbligati** ad effettuare i conferimenti e le prestazioni previste dall'atto costitutivo per la qualifica di socio, pena l'esclusione.
- I soci sono **responsabili** fino a un anno dallo scioglimento del rapporto associativo per i conferimenti non versati e, in caso di insolvenza della società, rispondono nei limiti della quota sociale sottoscritta.

SOCI SOVVENTORI

- **PRESUPPOSTO**
  Esistenza di una clausola statutaria che preveda l'istituzione e le modalità di utilizzo di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale nei quali far affluire i conferimenti dei sovventori.

- **DIRITTO DI VOTO**
  Massimo 5 voti (indicato nello Statuto) e comunque non più di 1/3 dei voti spettanti a tutti i soci.

- **RIPARTIZIONE DEGLI UTILI**
  Tasso di remunerazione max + 2% rispetto a quello riconosciuto agli altri soci.

- **RIMBORSO DELLE AZIONI**
  In caso di liquidazione l'atto costitutivo può prevedere che siano rimborsati prima del rimborso dei soci cooperatori.

SOCI APC

Possono emettere APC (Azioni di Partecipazione Cooperativa) le Cooperative che abbiano adottato nei modi e nei termini, previsti dallo Statuto, procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

- DIRITTI AMMINISTRATIVI E PATRIMONIALI
  - ***PRIVE DEL DIRITTO DI VOTO;***
  - *PRIVILEGIATE NELLA RIPARTIZIONE DEGLI UTILI (LIMITE MAX +2%)*
  - *DIRITTO DI PRELAZIONE NEL RIMBORSO DEL CAPITALE ALLO SCIOGLIMENTO*
  - *POSTERGATE NELLA PARTECIPAZIONE ALLE PERDITE*
- LIMITAZIONI
  - *POSSONO ESSERE EMESSE PER UN AMMONTARE NON SUPERIORE AL VALORE CONTABILE DELLE RISERVE INDIVISIBILI DERIVANTI DALL'ULTIMO BILANCIO SOTTOPOSTO A REVISIONE CONTABILE*
  - *DEVONO ESSERE OFFERTE IN MISURA NON INFERIORE ALLA META' IN OPZIONE AI SOCI ED AI LAVORATORI DIPENDENTI DELLA SOCIETA' COOPERATIVA*
- ASSEMBLEA SPECIALE e RAPPRESENTANTE COMUNE

INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE

- Il combinato disposto degli artt. 2514 e 2545-ter del C.C. individua il concetto di indivisibilità delle riserve .

- **Art 2514 C.C.** – individua i requisiti statutari delle cooperative a mutualità prevalente e precisamente:

  a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

  b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

  c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

  d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE

- **Art. 2545-ter C.C.**
  1. Sono indivisibili le riserve che per disposizione di legge o dello statuto non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società.
  2. (....)

Inoltre, dall'analisi delle disposizioni del codice civile e dalle disposizioni per l'attuazione dello stesso codice e transitorie si evince che anche le cooperative a mutualità prevalente possono individuare delle riserve divisibili da destinare a favore dei soli soci finanziatori. Tali riserve, chiaramente , non dovranno essere obbligatoriamente devolute nelle ipotesi di legge .

DISTRIBUZIONE DELL'UTILE D'ESERCIZIO

Art. 2545-quater C.C.

FONDO DI RISERVA LEGALE

- almeno il 30% degli utili netti annuali

FONDI MUTUALISTICI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

- pari al 3% dell'utile (ai sensi dell'art.11 della legge n. 59/1992)

DISTRIBUZIONE DELL'UTILE D'ESERCIZIO

IL RESIDUO A DISPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA, CHE PUO' DELIBERARE LE SEGUENTI DESTINAZIONI:

- AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO (art. 7 della L. n. 59/1992)

- DIVIDENDI

SOCI COOPERATORI: nella misura max del tasso d'interesse dei Buoni Fruttiferi Postali + 2,5% (art. 2514, lett. a) C.C. (LIMITE ART. 2545-quinquies c.2, CC)

- SOCI SOVVENTORI e POSSESSORI DI APC: nella misura del dividendo dei soci cooperatori aumentati del 2%
- SOCI FINANZIATORI: non si prevede alcun limite legislativo all'erogazione dei dividendi (escluso il caso in cui siano anche soci cooperatori (art. 2513 del C.C. lett. b))

- RISERVE DI PATRIMONIO
- RISTORNI (art. 2545-sexies C.C.)

DISTRIBUZIONE DELL'UTILE D'ESERCIZIO

E se non viene versato il 3% a ai Fondi Mutualistici?

Art.11 L.59/92 comma10

Le società cooperative e i loro consorzi che non ottemperano alle disposizioni del presente articolo decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente.

COPERTURA PERDITE D'ESERCIZIO

- **Art. 2545-ter C.C.**
  1. (....)
  2. Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società.

- La legge 18 febbraio 1999, n. 28, art. 3, statuisce che l'utilizzo delle riserve formate ai sensi della legge 16 dicembre 1977, n. 904 per la copertura delle perdite è consentita e non comporta la decadenza dai benefici fiscali purché successivamente non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve stesse non siano ricostituite. In base al disposto del citato art. 3, è permesso impiegare la riserva minima obbligatoria, in quanto riserva indivisibile, a copertura di perdite dell'esercizio

COPERTURA PERDITE D'ESERCIZIO

RACCOMANDAZIONE IN TEMA DI COPERTURA DELLE PERDITE NELLE SOCIETA' COOPERATIVE MAGGIO 2003

- ✓ il mantenimento di un limite minimo del capitale sociale, corrispondente ad una quota per ciascun socio del valore nominale di almeno € 25,00 ciascuna, evitando quindi che il capitale sociale della cooperativa possa scendere, a seguito di perdite, al di sotto del corrispondente valore minimo di costituzione;
- ✓ di provvedere comunque, in presenza di utili di esercizio ed effettuati gli accantonamenti obbligatori per legge, alla copertura delle perdite, sia al fine di rendere una rappresentazione corretta della situazione patrimoniale, sia al fine di evitare un patrimonio sociale in cui coesistano ingiustificatamente poste positive e poste negative, che nei fatti si compensano automaticamente.
- ✓ di rispettare, nell'utilizzo delle riserve, il grado di disponibilità delle stesse, come indicato dalla legge e dalla prassi amministrativa. Quando si decida la copertura delle perdite pregresse o di esercizio attraverso l'utilizzo delle riserve di patrimonio, occorre utilizzare in primis quelle eventualmente "divisibili" (vedi art. 2545 ter ex D.Lgs 6/03) o facoltative e solo successivamente quelle indivisibili o obbligatorie per legge.

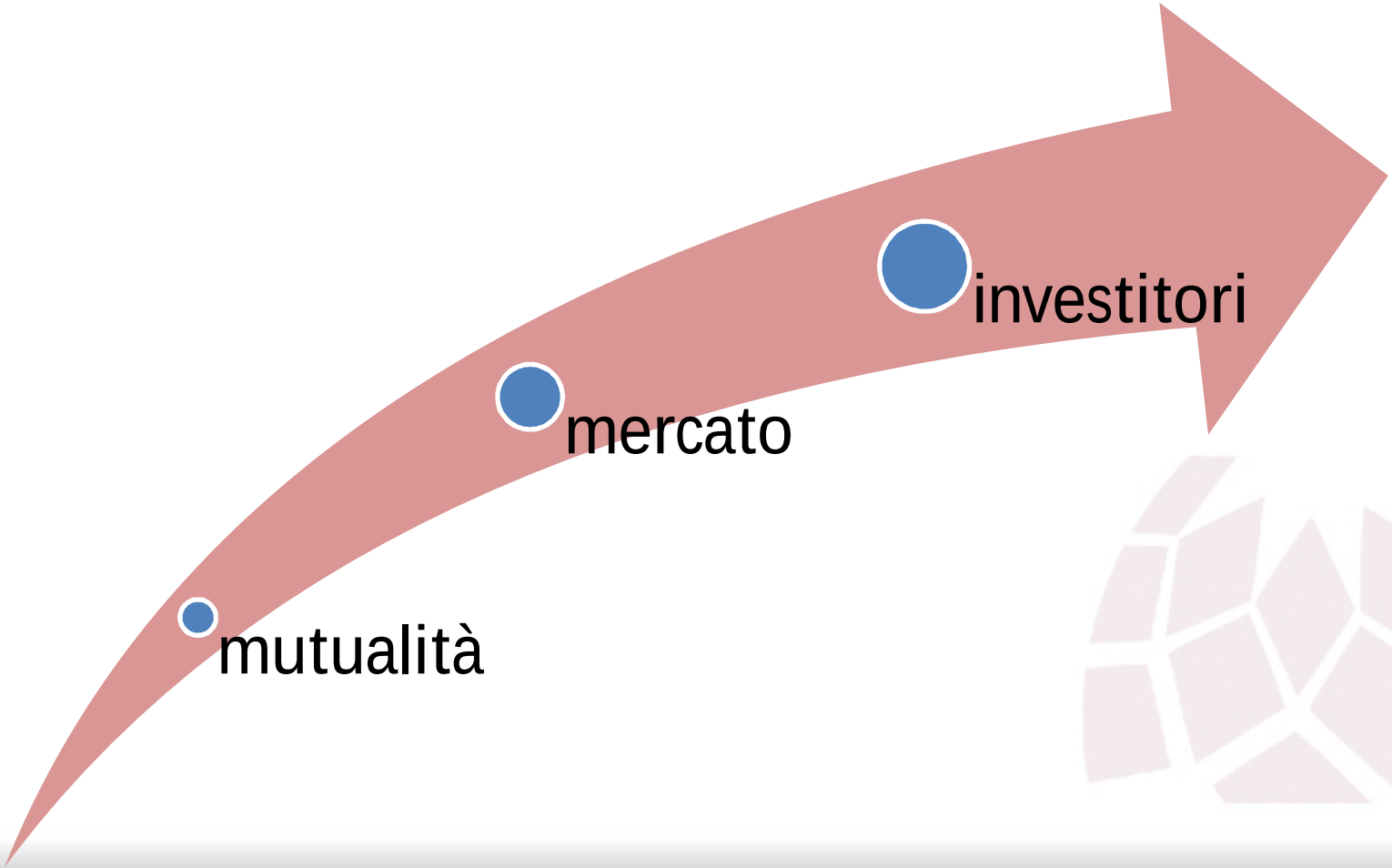
investitori
mercato
mutualità

GLI STRUMENTI FINANZIARI

Il legislatore, mediante la previsione di cui **all'art. 2526 C.C.,** ha espressamente consentito alla società cooperativa l'emissione di strumenti finanziari, lasciando grande spazio all'autonomia statutaria quanto alla determinazione del loro contenuto.
Tali strumenti finanziari si differenziano non solo dalle azioni cooperative e dalle obbligazioni, ma anche dalle preesistenti azioni riservate ai soci sovventori, previste dall'art. 4, legge n. 59/1992.

Strumenti finanziari per Coop. S.p.A.

- Strumenti dotati di diritti patrimoniali, diritti amministrativi oppure di natura complessa

Strumenti finanziari per Coop S.r.l.

- La coop può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo ad investitori qualificati

DIRITTI PATRIMONIALI

In primo luogo, i privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si possono estendere alle riserve che o per legge o per statuto, a norma dell'art. 2545-ter c.c., sono indivisibili. Gli strumenti finanziari offerti ai soci cooperatori di società cooperative a mutualità prevalente, non possono attribuire un diritto alla remunerazione che **ecceda due punti** rispetto al limite massimo previsto per i dividendi (art. 2514, comma 1, lett. b, c.c.).

Si noti al proposito che il limite rileva per i soli strumenti finanziari offerti ai soci cooperatori e non riguarda né quelli offerti a non soci (e dunque neppure i titoli di debito, che non potranno mai essere collocati direttamente presso i soci stessi), né quelli che non rappresentano la partecipazione al capitale della società. Inoltre, non riguarda nemmeno i titoli posseduti dagli stessi soci cooperatori se non sono stati da questi sottoscritti, perché ad es. acquistati sul mercato secondario successivamente all'emissione.

DIRITTI AMMINISTRATIVI: DIRITTO DI VOTO

Per tutelare l'effettività dello scopo mutualistico il legislatore ha ritenuto di dover imporre dei limiti all'eventuale potere deliberativo di competenza dei soci finanziatori. Tali limiti sono stati pensati per permettere ai soci cooperatori di mantenere il potere necessario per consentire loro di perseguire lo scopo mutualistico prefissato. Al riguardo, l'art.2526,comma 2,c.c.prevede, infatti, che ai possessori di strumenti finanziari non possa essere attribuito **più di un terzo** dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

DIRITTI AMMINISTRATIVI: NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Inoltre, i possessori di strumenti finanziari, a norma dell'art. 2542, comma 4, c.c. e dell'art. 2543, comma 2, c.c. e in presenza di apposita previsione statutaria, possono rispettivamente eleggere fino ad un terzo degli amministratori e fino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo.

UN CASO PRATICO

Supponiamo che la cooperativa Alfa S.p.A. emetta uno strumento finanziario di cui all'art. 2526 c.c. a fronte dell'apporto di un immobile in godimento effettuato da un socio finanziatore per la durata di anni 15. Il bene apportato è capace di fornire alternativamente un fitto attivo (costo opportunità) di euro
12.000 per anno.
Per essere computato nel capitale sociale, il valore del godimento apportato deve essere attualizzato. Per realizzare la stima dell'apporto calcoliamo la somma dei valori attuali dei rendimenti ottenibili dal mercato con investimenti diversi, ipotizzando un tasso di attualizzazione dell'8%.

Valore attuale dell'apporto:

$$12.000 \quad \frac{(1 + 0.08)^{15} - 1}{0.08(1 + 0,08)^{15}} = 12.000 \times 8,55947869 = 102.714$$

UN CASO PRATICO

Scritture contabili relative all'emissione dello strumento finanziario

SP A) 1-bis Socio finanziatore*	a	SP A) 1-bis Capitale c/strumenti finanziari	102.714

Esecuzione dell'apporto

SP B) I-7 Immobiliz-zazioni immateriali	a	SP A) 1-bis Socio finanziatore	102.714

Le utilità conferite devono essere capitalizzate per quantificare la quota di capitale spettante al socio finanziatore.